



# COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

<p><b>N. 58 del Reg.</b> <b>Data 05.05.2016</b></p>	<p><b>OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (art.1 commi 611 e segg. LEGGE 190/2014 – LEGGE DI STABILITA' 2015) – APPROVAZIONE.</b></p>
---	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** del mese di maggio alle ore **20,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita in presenza dei Sigg.:

	Amministratore	Carica	Presenze
1	FULIA Dr. FRANCESCO	Sindaco	SI
2	CARROCCETTO Dr. CIRO	Vice Sindaco	SI
3	SALANITRO Avv. LUIGI	Assessore	SI
4	CARRINI Sig.ra ANTONELLA	Assessore	SI

Presenti 4
Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

I Responsabili del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica hanno espresso di concerto parere: Favorevole.

**VISTA** la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

**RITENUTA** la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTE** le LL.RR. nn.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/28 e 30/2000

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

**Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;**

## **DELIBERA**

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva , stante l'urgenza, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge regionale n. 44/91.

**IL SINDACO**  
*F.to Dott. Francesco Fulia*

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
*F.to Dott. Ciro Carrocetto*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente ( art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1):

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela*

---


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 05.05.2016.

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Dalla Residenza Municipale, li 05.05.2016


**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela*

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
PROVINCIA DI MESSINA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE**

<b>OGGETTO</b>	Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie e Relazione Tecnica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art.1 commi 611 e segg. Legge 190/2014 – legge di stabilità 2015) – Approvazione.
----------------	---

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 DEL 5/05/2016

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Premesso** che dopo il “Piano Cottarelli “ documento dell’agosto 2014 , con il quale il commissario straordinario alla spending review pro tempore auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8000 a circa 1000 ,la legge di stabilità per il 2015 ,Legge 190/2014, ha imposto agli Enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che produca risultati entro la fine del 2015;

**Che** l’art. 1 , al comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica,il contenimento della spesa ,il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato “,gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni,dirette e indirette , che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, indicando i criteri cui deve ispirarsi il suddetto processo, che di seguito vengono riportati:

- Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni e cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento ,anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali ,ovvero riducendo le relative remunerazioni;

**Che** l’Art.1 al comma 612 ,della citata Legge 190/2014 , dispone che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza” definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015 ,un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni,le modalità e i tempi di attuazione ,l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, con allegata una specifica relazione tecnica;

**Che** il precitato comma dispone ,altresi , che il Piano venga trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, ai sensi del D.lgs 33/2013 (decreto trasparenza), sul sito internet dell’Amministrazione, che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, entro il 31 marzo 2016, predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch’essa da trasmettere alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e quindi ,pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione interessata;

**Rilevato che** questo Comune, con provvedimento consiliare n 82 del 29/12/2008, ha adempiuto alla ricognizione delle società partecipate ex art. 3 commi 27/33 Legge 24.12.2007, n. 244, nel primo momento temporale imposto dalla norma, con l’accertamento del possesso di quelle partecipazioni dirette rese obbligatorie per legge o strettamente necessarie ai fini istituzionali e, quindi, non alienabili;

**Visti** il “**Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie**”, e la “**Relazione Tecnica al piano di razionalizzazione delle società partecipate**”, redatti ai sensi dell’art.1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

**Atteso che** nel piano di razionalizzazione in oggetto vengono confermate le partecipazioni in essere, in quanto società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

**Ritenuto**, di approvare e fare propri il suddetto Piano e la relazione tecnica;

**Richiamati** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e smi;


## **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R I**

1. Di approvare i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare e fare propri il “**Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie**” e la “**Relazione Tecnica al Piano di razionalizzazione delle società partecipate**” , che alla presente si allegano e ne formano parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che vengono confermate le partecipazioni in essere, in quanto società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

4. Di trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicarla, ai sensi del D.lgs 33/2013 (decreto trasparenza), sul sito internet dell'Amministrazione.
5. Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente, stante l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento.

San Fratello, li 5.05.2016

IL PROPONENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the text 'IL PROPONENTE'.

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

*ATTESTA*

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_


Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

***I RESPONSABILI DEI SETTORI INTERESSATI***

per quanto concerne la regolarità tecnica esprimono di concerto parere

favorevole

Data 5./05/2016



Il Responsabile Area Tecnica

[Signature]

Il Responsabile Area Amministrativa

Salvino Maria Tesse

***Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA***

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)



## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario Straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013), pertanto, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del Sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “ *per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “ *non richiedono nell'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “ *costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né*

*assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.*

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni dell'Ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di San Fratello partecipa al capitale delle seguenti società:

1. A.T.O. Messina 1 – in liquidazione,
2. A.T.O n.3 “Messina Provincia” – in liquidazione,
3. GAL Nebrodi Plus con una quota di euro 1.000,00,
4. S.R.R Messina Provincia – Società Consortile S.p.A con una quota di euro 2.628,00.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

L'adesione agli organismi di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 non sono oggetto del presente Piano.

#### *Piano operativo di razionalizzazione*

- ✓ A.T.O. Messina 1 s.p.a. in liquidazione

Società consortile per azioni, denominata società per la regolamentazione del servizio rifiuti – posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R n.9 /2010 e ss.mm.ii.

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

Misure di razionalizzazione: nessuna trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

- ✓ A.T.O n.3 s.p.a in liquidazione

Società consortile per azioni, denominata società per la regolamentazione del servizio idrico integrato posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R n.9 /2010 e ss.mm.ii.

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

Misure di razionalizzazione: nessuna trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

- ✓ GAL Nebrodi Plus

Il Gal Nebrodi Plus è una società mista a partecipazione pubblica e privata senza scopo di lucro che rappresenta un gruppo di azione locale al fine di promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale e realizza tutti gli interventi previsti.

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata.

Sede legale: piazza Duomo c/o Ente Parco 98076 Sant'Agata di Militello (ME).

Codice fiscale – P.IVA :02740780834,

Data atto di costituzione: anno 2011,

Quota di partecipazione: euro 1.000,00,

Misure di razionalizzazione: Nessuna, poiché la predetta società che opera nell'area dei Comuni del GAL promuove iniziative a favore di enti pubblici e soggetti privati del territorio dei Nebrodi.

- ✓ S.R.R Messina Provincia –Società Consortile S.p.A

La società consortile denominata “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina -

Provincia, Società Consortile per azioni in sigla "S.R.R Messina - Provincia Società Consortile s.p.a." esercita le funzioni previste negli artt. nn. 200, 202 e 203, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, in tema di organizzazione territoriale affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Forma giuridica: Società consortile per azioni,

Sede legale: Corso Cavour n. 87, 98121 Messina,

Codice fiscale- p.IVA :03279530830

Data atto di costituzione: anno 2013

Quota di partecipazione: euro 2.628,00.

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per legge.

**Il Responsabile Area Amministrativa**

Dott.ssa Salerno Maria Teresa

*Salerno Maria Teresa*

**Il Responsabile Area Tecnica**

Ing. Contiguglia Giuseppe

*Contiguglia Giuseppe*

*Salerno Maria Teresa*

**COMUNE DI SAN FRATELLO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario Straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013), pertanto, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del Sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “ *per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “ *non richiedono nell'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “ *costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né*

*assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.*

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni dell'Ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di San Fratello partecipa al capitale delle seguenti società:

1. A.T.O. Messina 1 – in liquidazione,
2. A.T.O n.3 “Messina Provincia” – in liquidazione,
3. GAL Nebrodi Plus con una quota di euro 1.000,00,
4. S.R.R Messina Provincia – Società Consortile S.p.A con una quota di euro 2.628,00.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

L'adesione agli organismi di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 non sono oggetto del presente Piano.

### **Piano operativo di razionalizzazione**

- ✓ A.T.O. Messina 1 s.p.a. in liquidazione

Società consortile per azioni, denominata società per la regolamentazione del servizio rifiuti – posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R n.9 /2010 e ss.mm.ii.

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

Misure di razionalizzazione: nessuna trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

- ✓ A.T.O n.3 s.p.a in liquidazione

Società consortile per azioni, denominata società per la regolamentazione del servizio idrico integrato posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R n.9 /2010 e ss.mm.ii.

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

Misure di razionalizzazione: nessuna trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

- ✓ GAL Nebrodi Plus

Il Gal Nebrodi Plus è una società mista a partecipazione pubblica e privata senza scopo di lucro che rappresenta un gruppo di azione locale al fine di promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale e realizza tutti gli interventi previsti.

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata.

Sede legale: piazza Duomo c/o Ente Parco 98076 Sant'Agata di Militello (ME).

Codice fiscale – P.IVA :02740780834,

Data atto di costituzione: anno 2011,

Quota di partecipazione: euro 1.000,00,

Misure di razionalizzazione: Nessuna, poiché la predetta società che opera nell'area dei Comuni del GAL promuove iniziative a favore di enti pubblici e soggetti privati del territorio dei Nebrodi.

- ✓ S.R.R Messina Provincia –Società Consortile S.p.A

La società consortile denominata “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina -



Provincia, Società Consortile per azioni in sigla "S.R.R Messina - Provincia Società Consortile s.p.a." esercita le funzioni previste negli artt. nn. 200, 202 e 203, del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, in tema di organizzazione territoriale affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Forma giuridica: Società consortile per azioni,

Sede legale: Corso Cavour n. 87, 98121 Messina,

Codice fiscale- p.IVA :03279530830

Data atto di costituzione: anno 2013

Quota di partecipazione: euro 2.628,00.

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per legge.

**Il Responsabile Area Amministrativa**

Dott.ssa Salerno Maria Teresa

*Salerno Maria Teresa*

**Il Responsabile Area Tecnica**

Ing. Contiguglia Giuseppe

*Contiguglia Giuseppe*

*Contiguglia Giuseppe*

